



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 50/16
Lussemburgo, 10 maggio 2016

Sentenza nella causa T-529/13
Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis/Commissione

Il Tribunale conferma che la proposta di iniziativa dei cittadini europei diretta a promuovere lo sviluppo delle zone geografiche popolate da minoranze nazionali non può essere registrata

Tale proposta è infatti volta a definire regioni atte a beneficiare della politica di coesione dell'Unione senza rispettare le frontiere amministrative interne degli Stati membri

Secondo il Trattato UE, dei cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, e provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l'iniziativa di invitare la Commissione, nell'ambito delle sue competenze, a proporre al legislatore dell'Unione di adottare un atto legislativo ai fini dell'applicazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei»). Prima di poter iniziare a raccogliere il numero necessario di firme, gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei devono farla registrare presso la Commissione, che ne esamina tra l'altro l'oggetto e gli obiettivi. La Commissione può rifiutare di registrare l'iniziativa in particolare se l'oggetto di quest'ultima esula manifestamente dalle sue competenze a proporre un atto legislativo al legislatore dell'Unione.

Conformemente a tali regole, i sigg. Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis, insieme ad altre cinque persone, hanno presentato alla Commissione nel giugno del 2013 una proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali»¹. Questa iniziativa è volta a far sì che la politica di coesione dell'Unione rivolga un'attenzione particolare alle zone geografiche le cui caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche differiscono da quelle delle zone circostanti («regioni a minoranza nazionale»). Infatti, secondo l'iniziativa, le regioni a minoranza nazionale non costituiscono necessariamente unità amministrative legittimate a beneficiare dei fondi, delle risorse e dei programmi di tale politica.

L'iniziativa persegue quindi l'obiettivo principale di consentire alle regioni a minoranza nazionale di avere accesso a questi vantaggi al fine di evitare che vengano sfavorite economicamente rispetto alle regioni circostanti.

Con decisione del 25 luglio 2013² la Commissione ha rifiutato di registrare la proposta di iniziativa poiché essa esulava manifestamente dalle sue competenze a proporre un atto legislativo al legislatore dell'Unione. I sigg. Izsák e Dabis hanno quindi adito il Tribunale dell'Unione europea per chiedere l'annullamento della decisione della Commissione.

Con l'odierna sentenza il Tribunale dichiara che, nel contesto della politica di coesione dell'Unione, **la nozione di «regione» dev'esse definita rispettando la situazione politica, amministrativa e istituzionale esistente negli Stati membri. Di conseguenza, l'Unione non può adottare un atto che, al pari di quello proposto dall'iniziativa, sia volto a definire regioni a minoranza nazionale senza tenere conto di tale situazione.**

Il Tribunale rileva inoltre che **la preservazione delle caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche di alcuni territori non costituisce un fine che potrebbe giustificare**

¹ Il titolo originale inglese dell'iniziativa recita: «Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures».

² Decisione C (2013) 4975 final della Commissione, du 25 luglio 2013, recante rigetto della domanda di registrazione dell'iniziativa dei cittadini «Politica di coesione per l'uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali».

l'adozione di un atto sulla base della politica di coesione dell'Unione. Infatti, quest'ultima è diretta a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione e, in particolare, a ridurre i gravi e permanenti svantaggi demografici di cui soffrono alcune delle sue regioni.

Orbene, i sigg. Izsák e Dabis non hanno dimostrato che, in generale, le caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche delle regioni a minoranza nazionale possano essere considerate uno svantaggio in tal senso, cosicché tali regioni si ritrovino sfavorite rispetto alle regioni circostanti.

Il Tribunale osserva infine che l'atto proposto mediante l'iniziativa non si presta a proteggere la diversità culturale rappresentata dalle minoranze nazionali, e non può quindi essere adottato nell'ambito della politica culturale dell'Unione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575